



10995 / 13

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Giuseppe Maria	COSENTINO	Presidente	Udienza pubblica
1. Dott. Franco	FIANDANESE	Consigliere	del 18/01/2013
2. " Antonio	PRESTIPINO	Consigliere	SENTENZA
3. " Domenico	GALLO	Consigliere	N. 183 / 2013
4. " Roberto Maria	CARRELLI PALOMBI		R.G.N. 35407/2012
	DI MONTRONE	Consigliere	

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto nell'interesse di

nato a Catania il

avverso la sentenza della Corte di Appello di
Torino, in data 16 gennaio 2012, di parziale
riforma della sentenza del Tribunale di Torino, in
data 12 marzo 2010;

Visti gli atti, la sentenza denunciata e il
ricorso;

Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal
consigliere dott. Franco Fiandanese;

Udito il pubblico ministero in persona del
sostituto procuratore generale dott. Sante Spinaci,



che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Uditi i difensori, avv.ti che
ha depositato atto di revoca della costituzione di
parte civile, a firma dell'avv.
difensore e procuratore speciale di
e ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso,
e che ha insistito
nell'accoglimento dei motivi di ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Torino, con sentenza in data 12
marzo 2010, dichiarava e
responsabili del delitto di estorsione
aggravata, in esso assorbito il reato di cui
all'art. 167 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196,
condannando ciascuno alla pena di anni tre e mesi
quattro di reclusione ed euro 400 di multa
riconosciute le attenuanti generiche prevalenti
sulla contestata aggravante; dichiarava
responsabile, invece, del
reato di cui all'art. 167 cit..
I predetti erano, altresì, condannati al
risarcimento dei danni subiti dalla parte civile
con provvisoria di euro 25.000.
Secondo l'imputazione, e in
concorso tra loro, con minaccia consistita nel



prospettare al calciatore la
pubblicazione su giornali di gossip e la diffusione
mediatica di fotografie - raccolte illecitamente in
violazione del D. Lgs. 196/03 (c.d. codice della
privacy) - che ritraevano quest'ultimo in compagnia
di una donna, prefigurando la possibilità che tali
fotografie potessero venir manipolate, rimarcando
il fatto che l'atleta era sposato con un figlio,
approfittando altresì della situazione di crisi
coniugale attraversata da (che era in
fase di separazione), rappresentando, ancora, le
dimensioni che il conseguente scandalo avrebbe
potuto avere in Italia e in Francia, e così
costringendo a pagare la somma di euro
25.000,00 (versati in contanti) per avere le
fotografie, si procuravano l'ingiusto profitto
patrimoniale corrispondente alla somma estorta, con
pari danno per la persona offesa; avendo
effettuato il servizio fotografico e concordato con
il prezzo della "vendita" a
essendo stato l'autore della minacciosa
prospettazione al giocatore e il percettore della
somma estorta, avendo partecipato
all'incontro avvenuto in Milano tra e
in cui tale prospettazione era stata



avanzata e avendo ritirato il denaro in Torino per consegnarlo a Con l'aggravante delle persone riunite.

Sempre secondo l'imputazione, i medesimi, in concorso tra loro, al fine di trarne profitto per sé o per altri con altrui danno, procedevano al trattamento di dati personali relativi al calciatore senza il suo consenso in violazione dell'art. 23 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in particolare fotografie che ritraevano il calciatore in compagnia di una donna, senza che ricorressero le condizioni alle quali il trattamento poteva avvenire senza consenso, in quanto svolto al di fuori dei casi di cui agli artt. 136 e seguenti del citato decreto (relativi all'attività giornalistica), senza alcuna finalità di informazione pubblica bensì di esclusivo tornaconto personale, essendone derivato nocumento a che veniva costretto ad acquistare le suddette fotografie per evitarne la diffusione.

In esito ad appello degli imputati e del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Torino, la stessa Corte di Appello, dopo avere dichiarato inammissibile l'impugnazione di con sentenza in data 16 gennaio 2012, riconosceva



al le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata e rideterminava la pena nei confronti dello stesso in anni cinque di reclusione ed euro 1.000 di multa, confermando nel resto.

La Corte di Appello escludeva, sulla base di una ricostruzione dei fatti, che avesse prestato il proprio consenso, ancorché tacito, al trattamento dei dati personali rappresentati dalla fotografie che lo ritraevano; affermava, poi, che nel caso di specie non sussistevano le ipotesi legislativamente previste di deroga alla necessità del consenso, poiché né né rivestivano la qualifica di giornalisti professionisti o pubblicisti, mentre la tempistica dei contatti fra e e tra costui e escludeva che avesse agito per finalità di informazione; aggiungeva che non è possibile ritenere che i fatti documentati nel servizio fotografico rivestissero un rilevante interesse pubblico o sociale; concludeva nel senso che integra minaccia la prospettazione della vendita a terzi del materiale oggetto di trattamento illecito e che costituisce profitto ingiusto la percezione del prezzo pagato dal calciatore per il "ritiro



definitivo" del servizio, con correlativo ingiusto danno per quest'ultimo, mentre l'eventuale convincimento soggettivo di non commettere un illecito penale, bensì di concludere un affare commerciale, ancorché spregiudicato, non assumeva alcun rilievo al fine di escludere il dolo.

La Corte di Appello, infine, riteneva che l'indiscutibile preminente ruolo rivestito, a livello ideativo e a livello esecutivo, da Corona nella vicenda estorsiva, rendesse necessaria una diversificazione del trattamento sanzionatorio fra i ritenuti concorrenti nel reato; dalle risultanze processuali emergeva, infatti, che fece presenziare alla parte di trattativa con
svoltasi nell'albergo in cui soggiornava il calciatore, ma che tutte le condizioni contrattuali avevano la paternità indiscussa di
mentre i compiti svolti da
furono tipicamente esecutivi, con la conseguenza, dunque, che le attenuanti generiche dovevano essere valutate in rapporto non di prevalenza, ma di equivalenza con l'aggravante contestata.

Propongono ricorso per cassazione i difensori dell'imputato Corona, deducendo i seguenti motivi:

1) *Inosservanza ed erronea applicazione, ex art.*



606, lett. b, c.p.p. dell'art. 167 D. Lgs. 196/2003 in relazione all'art. 629 c.p. - Illogicità e contraddittorietà della motivazione, ex art. 606, lett. e, c.p.p., in ordine alla fattispecie ex art. 167 D. Lgs. 196/2003 quale antecedente logico-giuridico della fattispecie ex art. 629 c.p..

I difensori ricorrenti censurano quello che considerano il fulcro sul quale si regge l'intero teorema accusatorio, che sarebbe costituito dall'affermazione che l'acquisizione delle immagini del costituirebbe un illecito trattamento di dati personali; ad avviso della difesa, invece, sarebbe erronea, anche solo in astratto, la configurabilità della fattispecie ex art. 167 D.Lgs. n. 196 del 2003 in relazione a foto scattate, in luogo pubblico, ad un personaggio noto; in subordine, anche a voler aderire all'ipotesi che l'acquisizione di immagini fotografiche di un personaggio noto in luogo pubblico, possa integrare un delitto contro la *privacy*, l'interpretazione degli elementi di fatto offerta dalla Corte si manifesterebbe come contraddittoria ed assertiva.

I difensori ricorrenti distinguono la fase dell'acquisizione del dato, cioè dello "scatto"



della fotografia, in relazione alla quale non vi sarebbe necessità di acquisire alcun consenso, come si desumerebbe dagli artt. 96 e 97 della legge sul diritto d'autore e dall'art. 5 dello stesso D.Lgs. n. 196 del 2003, trattandosi di scatto effettuato in luogo pubblico ad un personaggio noto, dalla fase della successiva diffusione, riproduzione o commercializzazione dello "scatto" medesimo. Anche ove si ritenesse necessario il consenso nel caso di specie, comunque, la sentenza impugnata sarebbe illogica e contraddittoria in punto di ricostruzione del fatto, trattandosi di fotografie scattate sulla pubblica via appena fuori l'uscita di una delle discoteche più in voga di Milano in una notte del fine settimana.

2) *Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, ex art. 606, lett. e, c.p.p., della motivazione della sentenza impugnata in relazione alla sussistenza della fattispecie di estorsione quale conseguenza diretta del delitto di cui all'art. 167 D.Lgs 196/2003.*

I difensori ricorrenti lamentano che la sentenza anziché confutare in maniera pregnante le doglianze difensive in merito alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di estorsione ritiene che gli



stessi discendano automaticamente dall'ipotesi di trattamento illecito dei dati personali motivando in relazione agli stessi in maniera assertiva e sommaria.

3) *Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 629 c.p. in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento costitutivo dell'ingiustizia del profitto.*

Ad avviso dei difensori ricorrenti un'immagine potenzialmente pubblicabile diventa un'immagine commerciabile, rendendo il profitto che ne consegue "giusto". Gli stessi difensori, con riferimento ad alcune considerazioni contenute nella sentenza n. 43317 del 2011 di questa Suprema Corte riguardante lo stesso imputato, precisano che la difesa non ha mai propugnato la tesi che una foto pubblicabile potesse essere oggetto dei più disparati commerci, ma che le foto in questione hanno, per il fotografo/agente fotografico, un oggettivo valore commerciale (e tanto ai sensi del combinato disposto degli artt. 88 e 89 della L. 633/1941). Tale valore commerciale è inscindibilmente legato alla proprietà dell'originale fotografico ai sensi dell'art. 89 della Legge sul Diritto d'Autore. All'atto della cessione dell'originale fotografico



conseguere, dunque, la rinuncia alla res nonché ad entrambe le tipologie di sfruttamento economico connesse all'immagine: lo sfruttamento consensuale (ossia a fini commerciali, pubblicitari, etc.) ovvero quello senza il consenso (ossia a fini giornalistici). Pertanto, il sinallagma alla base della pratica del cosiddetto "ritiro" non è una corresponsione di denaro a fronte della mancata divulgazione di una immagine "imbarazzante" bensì a fronte della cessione di un bene (la fotografia) legittimamente detenuto ed al possesso del quale sono ontologicamente legate tutte le possibilità di sfruttamento economico che ne derivano (sia quelle rese possibili dal consenso dell'interessato sia quelle perseguibili senza il consenso, in virtù della pubblicabilità dell'immagine). In tal senso il consegnò al 1 cd-rom contenente le fotografie e una dichiarazione denominata: "Ritiro definitivo dal mercato di materiale fotografico" e avente valore di quietanza, in conformità al disposto dell'art. 110 L. 633/41: "La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto". In definitiva, sarebbe innegabile la liceità del profitto conseguito dall'imputato.



4) Inosservanza ed erronea applicazione, ex art. 606, lett. b, c.p.p., dell'art. 629 c.p. in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento costitutivo della minaccia.

Ad avviso dei difensori ricorrenti, secondo il Giudice d'Appello la prospettazione della pubblicazione quale alternativa al ritiro non si colorerebbe di illiceità in virtù dell'uso improprio di un diritto (quello di far pubblicare le foto), ma sarebbe di per sé illecito posto che la Corte non riconosce la liceità del servizio fotografico, in quanto carpito in spregio della normativa sulla privacy. Ne discende che la motivazione sulla sussistenza della minaccia è strettamente ancorata alla bontà (o meno) di quanto sostenuto in merito alla sussistenza del delitto ex art. 167 D.Lgs 196/03; ma, poiché, secondo la tesi difensiva, la parte offesa non aveva alcun diritto ad inibire la pubblicazione delle immagini non sussisterebbe la minaccia così come ravvisata dal giudice di appello.

5) inosservanza ed erronea applicazione della circostanza aggravante ex art. 628, comma 3, c.p. in relazione al reato di cui all'art. 629 c.p.

I difensori ricorrenti premettono che in prima



istanza l'aggravante di più persone riunite (nel caso di specie il : il) era stata ritenuta sub valente rispetto alle attenuanti generiche e, pertanto, il capo relativo non era stato oggetto di impugnazione in appello per mancanza di interesse ad ottenere l'esclusione dell'aggravante medesima; osservano, quindi, che le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno ritenuto necessaria per la sussistenza dell'aggravante *de qua* la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo e al momento in cui si realizzano la violenza o la minaccia e nel caso concreto non sussisterebbero i requisiti necessari ad integrare l'aggravante medesima. A tal fine i difensori ricorrenti evidenziano, innanzitutto, come il Trezeguet non fosse "in balia" dei presunti estorsori ma fosse in compagnia di un gruppo di amici, insieme ai quali avrebbe accolto, nel suo albergo, l'imputato e il suo accompagnatore e tali circostanze di fatto sarebbero idonee a disinnescare quella condizione di inferiorità fisica e psichica (astrattamente idonea ad inibire la capacità di reazione della vittima) richiesta dalla giurisprudenza per ritenere integrata l'aggravante di cui si parla, in considerazione



anche del fatto che la presenza del _____ era
meramente incidentale e non funzionale a rafforzare
la presunta volontà intimidatoria del _____

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I motivi di ricorso sono infondati e devono essere rigettati ai sensi della presente motivazione.
2. I motivi di ricorso concernenti la responsabilità dell'imputato possono essere esaminati congiuntamente, riconducendo la fattispecie concreta nell'ambito di corrette coordinate giuridiche, che, nelle loro linee fondamentali, sono quelle già precisate in precedenti pronunce di questa Suprema Corte dalle quali non vi è motivo di discostarsi (Sez. 2, n. 45046 del 11/11/2008, _____, Rv. 242222; Sez. 2, n. 43317 del 20/10/2011, _____, Rv. 251071). Nella ricostruzione di tali coordinate potranno anche essere modificate le valutazioni in diritto della sentenza impugnata che non abbiano influenza decisiva sul dispositivo (art. 619, comma 1, c.p.p.).
3. Ridotta nei suoi termini essenziali, l'imputazione di cui al capo a) (art. 629 c.p.), integrata con quella di cui al capo b) (art. 167



D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196), ritenuta assorbita, consiste nella minaccia di procedere al trattamento di dati personali (pubblicazione su giornali di gossip e diffusione mediatica di fotografie) «senza alcuna finalità di informazione pubblica bensì di esclusivo tornaconto personale», costringendo il titolare del dato a pagare una somma di denaro per avere le fotografie.

Ai sensi della citato D.Lgs. è "dato personale" «qualunque informazione relativa a persona fisica» (art. 4, comma 1, lett. b), mentre "trattamento" è «qualunque operazione o complesso di operazioni» concernenti, tra le altre, «la comunicazione, la diffusione» di dati personali (art. 4, comma 1, lett. a). L'art. 137 del citato D.Lgs. prevede, poi, il trattamento dei dati personali «anche senza il consenso dell'interessato», in particolare di quelli «relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico», purché (per quanto interessa nella presente fattispecie) il trattamento sia «effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità» (art. 136, comma 1, lett. a), D.Lgs. cit.).



Dal combinato disposto delle suddette norme risulta che «non sono date alternative alla pubblicazione giornalistica di dati personali altrui come forma di utilizzazione commerciale delle informazioni da parte di chi ne sia venuto in possesso, [. . .] non essendo quindi consentito al possessore dell'informazione "sensibile" di lucrare i vantaggi del coinvolgimento, nella possibile competizione, del diretto interessato, e di sfruttare, nel versante "privato", le variabili percezioni soggettive della potenziale dannosità della diffusione dei propri dati personali, in un ambito in cui la motivazione all'acquisto sarebbe inevitabilmente condizionata da comprensibili aspetti emotivi. [. . .] l'unica alternativa alla diffusione, nel circuito mediatico, di immagini di personaggi noti, in assenza dell'autorizzazione degli interessati, è costituita dalla rinuncia alla loro utilizzazione, e ogni diverso tentativo di utilizzazione integrerà un abuso punibile» (Sez. 2, n. 45046 del 2008 cit.).

4. Sulla base di tali premesse normative e interpretative, con riferimento al caso in esame, si deve rilevare, in primo luogo, in ordine alla tematica del consenso dell'interessato alle riprese



fotografiche, che si tratta di fotografie effettuate in luoghi pubblici e riguardanti un personaggio noto alle cronache giornalistiche, sicché può condividersi l'affermazione difensiva che la necessità o meno del consenso attiene alla fase della diffusione, riproduzione o commercializzazione delle fotografie. Ma tale questione è del tutto irrilevante nella valutazione penale della fattispecie in esame.

Neppure è decisivo il profilo attinente all'esercizio della professione giornalistica da parte di colui che effettuò le foto, poiché se è ben vero che il citato art. 137 D.Lgs. n. 196 del 2003 prevede una deroga al trattamento dei dati personali «anche senza il consenso dell'interessato», purché il trattamento sia «effettuato nell'esercizio della professione di giornalista», tale qualifica, soprattutto nella prospettiva penalistica della fattispecie estorsiva, potrebbe essere ritenuta in concreto non essenziale, assumendo solo un valore sintomatico nella ricostruzione del contesto dell'azione criminosa: nel caso di specie la suddetta qualifica non è posseduta né dal né dal na si deve considerare lo svolgimento da parte del



come riconosciuto dalla sentenza impugnata, di una attività economica organizzata avente ad oggetto la vendita di servizi fotografici e si deve, altresì, considerare che il "trattamento" del dato "immagine" attiene piuttosto alla sua pubblicazione e diffusione che alla sua acquisizione, trattandosi, come si è detto, di fotografie a personaggio noto in luogo pubblico. Per converso, nella previsione normativa (art. 136, comma 1, lett. a), D.Lgs. cit.) l'utilizzo della congiunzione "e" sottolinea che la qualifica di giornalista da sola non legittima sempre e comunque il trattamento dei dati personali senza il consenso dell'interessato, dovendosi coniugare con l'"esclusiva" finalità di informazione.

Pertanto, la condizione essenziale della deroga al consenso dell'interessato per la diffusione o pubblicazione del dato personale è, piuttosto, quella attinente all'"esclusivo perseguimento" delle finalità giornalistiche: solo tali finalità, infatti, consentono l'affievolimento del diritto di disporre della propria immagine in vista del soddisfacimento di interessi, normativamente predeterminati, altrettanto meritevoli di tutela. Sono proprio tali finalità che consentono di



configurare come "giusto" il profitto conseguito dall'agente con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 629 c.p..

5. Corrisponde ad un consolidato orientamento giurisprudenziale il principio che riconduce al concetto di minaccia rilevante ex art. 629 c.p. la prospettazione dell'esercizio di un diritto quando l'agente si proponga di conseguire un profitto ingiusto. E' l'ingiustizia del profitto che si riflette sull'azione integrando la minaccia idonea a raggiungere l'effetto di coartazione della volontà del soggetto passivo come richiesto dall'art. 629 c.p..

Occorre osservare che l'art. 629 c.p. richiede il requisito dell'ingiustizia solo con riferimento all'elemento del profitto e non anche con riferimento al danno. E' rilevante a tal fine il confronto con la formulazione dell'art. 612 c.p. che punisce la minaccia semplice soltanto se il danno, cioè il male prospettato, è ingiusto. Se ne deduce che la minaccia rilevante ai sensi dell'art. 629 c.p. possa avere ad oggetto la prospettazione di un male "giusto", cioè anche l'esercizio di un diritto o di una facoltà legittima da parte del soggetto attivo. In tal caso, la minaccia diviene



contra ius quando, pur non essendo antigiuridico il male prospettato, sia fatta non già per esercitare un diritto ma con il proposito di coartare la volontà di altri per ottenere scopi non consentiti o comunque risultati non dovuti rispetto a quelli conseguibili attraverso l'esercizio del diritto, che viene appunto strumentalizzato per scopi diversi da quelli per cui esso è riconosciuto e tutelato. Al fine della configurazione del reato è dunque necessario che il giudice valuti in modo completo e coerente i rapporti tra le parti, il contesto dell'azione e tutte le circostanze del caso, al fine di accertare che il profitto non sia affatto riferibile al diritto vantato, mediante un apprezzamento di fatto che, ove sorretto da adeguata e logica motivazione, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 2, n. 3380 del 24/09/1991 - 23/03/1992, Pergola, Rv. 189680; Sez. 2, n. 12444 del 25/10/1999, Santonicola, Rv. 214407; Sez. 2, n. 36942 del 13/03/2002 - 25/09/2003, Pepe, Rv. 227317; Sez. 2, n. 16618 del 16/01/2003, Staniscia N, Rv. 224399; Sez. 2, n. 774 del 28/11/2007 - 09/01/2008, Beato, Rv. 238904; Sez. 2, n. 12082 del 06/02/2008, Sartor, Rv. 239740; Sez. 2, n. 16562 del 17/03/2009, Aprile, Rv. 244549; Sez. 2, n. 119

47

↓



del 04/11/2009 - 07/01/2010, Ferranti, Rv. 246306).

L'affermazione dei difensori ricorrenti secondo la quale «il sinallagma alla base del cosiddetto "ritiro" non è una corresponsione di denaro a fronte della mancata divulgazione di una immagine "imbarazzante" bensì a fronte della cessione di un bene (la fotografia) legittimamente detenuto ed al possesso del quale sono ontologicamente legate tutte le possibilità di sfruttamento economico che ne derivano», in realtà, elude il problema centrale: le norme in materia tutelano esclusivamente l'interesse pubblico all'informazione e, quindi, un profitto non correlato alla soddisfazione di tale interesse è senz'altro ingiusto e l'ingiustizia è ancor più rilevante ed evidente quando, come nel caso di specie, sia richiesta una somma di denaro proprio al titolare del diritto all'immagine, diritto il cui affievolimento, come si è detto, è consentito solo in vista dell'interesse pubblico alla diffusione correlato all'esercizio del diritto di cronaca.

6. La sussistenza o meno della suddetta finalità è una questione di fatto, che, nella specie, è stata chiaramente, e con motivazione corretta dal punto



di vista logico, risolta dalla sentenza impugnata, la quale ha evidenziato che «la tempistica dei contatti tra [redacted] e [redacted] e tra costui e Trezeguet esclude che [redacted] abbia agito per finalità di informazione. Infatti: [redacted] trasmise la seconda tranche del servizio a [redacted] nella tarda mattinata di lunedì, non appena rientrato a casa dall'appostamento mattutino consacrato dalle immagini del calciatore in uscita dall'abitazione dell'occasionale accompagnatrice, e nella stessa tarda mattinata [redacted] con le ricordate modalità [redacted], ricevuto l'intero servizio, telefonò a [redacted] legata a [redacted] compagno di squadra di [redacted], affinché Giannichedda avvertisse [redacted] che aveva un "problema" per via delle fotografie, invitandolo a chiamar [redacted] se non voleva che le fotografie fossero pubblicate], si mise in contatto con [redacted] offrendogli in vendita l'intero servizio al prezzo di 25.000 euro, ciò senza avere previamente contattato alcun giornale o direttore di giornale». La sentenza osserva, inoltre, che si tratta «di uno schema comportamentale collaudato che, per ammissione dello stesso imputato, veniva da lui utilizzato per impostare e condurre la



trattative aventi ad oggetto l'offerta in vendita di fotografie ritraenti persone note, senza che l'eventuale convincimento soggettivo di non commettere un illecito penale, bensì di concludere un affare commerciale, ancorché spregiudicato, assuma alcun rilievo al fine di escludere il dolo».

7. Anche il motivo di ricorso concernente l'aggravante del fatto commesso da più persone riunite non può essere accolto.

8. Il ricorrente, citando a sostegno giurisprudenza di questa Suprema Corte (Sez. 1, n. 716 del 20/11/1997 - 21/01/1998, Di Fini, Rv. 209444; Sez. 1, n. 16398 del 14/01/2008, Civita, Rv. 239579; alle quali può aggiungersi anche: Sez. 3, n. 16717 del 09/03/2011, Khadim, Rv. 250000), la quale afferma il principio che difetta di interesse l'impugnazione dell'imputato che lamenti l'illegittima applicazione di una circostanza aggravante già ritenuta subvalente rispetto a circostanze attenuanti, afferma che il capo relativo alla citata aggravante non era stato oggetto di impugnazione in appello proprio in virtù del giudizio di prevalenza delle attenuanti sulla stessa aggravante operato dal giudice di prime cure.



Sul punto, peraltro, esiste un diverso orientamento giurisprudenziale secondo il quale, al fine di escludere l'interesse alla impugnazione con la quale si chieda di affermare la insussistenza di un'aggravante, non può rilevare il fatto che siano state concesse le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti; ciò sia perché la gravità del fatto rientra comunque tra i parametri di cui all'art. 133 cod. pen. (e di essa deve tenersi conto ai fini della determinazione della pena) e il giudizio di comparazione lascia inalterata la valutazione deteriore del fatto e della personalità dell'imputato, sia perché non può essere escluso un ipotetico rilievo dell'aggravante ai fini della concessione di determinati benefici futuri (Sez. 6, n. 2261 del 07/01/2000, Norice, Rv. 215637; Sez. 5, n. 37095 del 22/04/2009, G, Rv. 246580; Sez. 4, n. 45353 del 23/11/2010, Chiesa, Rv. 249070).

E' evidente che se si accogliesse quest'ultima soluzione interpretativa il relativo motivo di ricorso sarebbe inammissibile poiché la questione non è stata proposta nel precedente grado di giudizio con specifico atto di impugnazione.

Peraltro, nel caso di specie, la scelta in ordine



ai diversi orientamenti giurisprudenziale appare irrilevante, posto che la decisione finale in ordine alla inammissibilità del motivo di ricorso non muterebbe.

I difensori ricorrenti citano a sostegno della propria richiesta di esclusione dell'aggravante contestata la sentenza delle Sezioni Unite, la quale, risolvendo un contrasto giurisprudenziale ha affermato il seguente principio di diritto: «nel reato di estorsione, la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia» (Sez. U, n. 21837 del 29/03/2012, Alberti, Rv. 252518). Ad avviso della difesa, «indipendentemente dalla necessità o meno della compresenza dei correi ciò che risulta evidente è che la ratio di questa aggravante specifica si basa sul maggior effetto intimidatorio che si trasmette alla vittima e quindi su una minore possibilità di difesa da parte di quest'ultima»; nel caso di specie il [] sarebbe stato in compagnia di un gruppo di amici nel momento in cui incontrò [] accompagnato dal correo [] e questa situazione di fatto avrebbe "disinnescato" quella



posizione di inferiorità fisica e psichica che sarebbe necessaria per integrare l'aggravante in parola. Inoltre, la presenza del sarebbe stata meramente incidentale e, non essendo costui mai intervenuto nella trattativa, non funzionale a rafforzare la presunta volontà intimidatoria del

Tali argomentazioni difensive non sono consentite in questa sede di legittimità, poiché non sollevano una questione di diritto, costituita da una violazione di legge che potrebbe essere esaminata anche per la prima volta in questa sede di legittimità (art. 609 c.p.p.), posto che è incontestata quella simultanea presenza del e del correo nel momento in cui è stata formulata la minaccia estorsiva, che è richiesta dalla citata giurisprudenza delle Sezioni Unite; le suddette argomentazioni propongono, invece, una questione di fatto, cioè quella della sostanziale irrilevanza della presenza del in termini di idoneità ad accrescere la presunta intimidazione. Tale questione di fatto, pur ammessa la carenza di interesse all'appello, per poter essere dedotta in Cassazione avrebbe dovuto essere prospettata al giudice di secondo grado, mediante memorie, atti,



acquisizioni dibattimentali ovvero valutazione di altre e diverse prove pretermesse dal giudice di primo grado nell'economia di quel giudizio (cfr. Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226093). Non risulta che tale prospettazione vi sia stata e, comunque, i difensori ricorrenti non hanno fornito elementi di conoscenza al riguardo, rendendo il ricorso, sotto tale profilo, del tutto aspecifico.

9. Il ricorso, dunque, deve essere rigettato, con la conseguenza della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 18 gennaio 2013.

L'estensore

Franco Fanduy

Il Presidente

U. M. T.

